

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 583

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992,
n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da
disposizioni legislative in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge con il presente disegno di legge, riproduce due norme essenziali per il mondo del lavoro, già contenute nel decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non convertito in legge per scadenza dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Si tratta in particolare di disposizioni contenenti differimenti di termini che avevano formato oggetto di proroghe da parte del ricordato decreto-legge e di alcuni dei precedenti decreti, in considerazione della necessità di mantenere i livelli occupazionali in aree caratterizzate da situazioni difficili.

Si è dovuto, quindi, fare ulteriormente ricorso alla decretazione d'urgenza per evitare il rischio, al quale si sarebbe andati incontro se si fosse fatto invece ricorso alla ordinaria iniziativa legislativa del Governo, di carenze normative lesive di legittime aspettative, e quindi pericolose, particolarmente nella materia alla quale si riferiscono i differimenti in esame.

Trattasi in particolare del lavoro portuale e dei lavoratori eccedentari di aziende in crisi nell'area siciliana, già assunti dalla GEPI.

Per quanto riguarda il lavoro portuale, va tenuto conto che la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità economica europea del 10 dicembre 1991 - censurando le norme del codice della navigazione sulla riserva a favore delle compagnie portuali nell'espletamento delle operazioni di carico e scarico - ha dato una svolta definitiva al settore portuale, contribuendo a portare a termine il processo di ristrutturazione già avviato in via amministrativa.

L'abolizione di fatto della riserva e la conseguente trasformazione delle compagnie in imprese portuali laddove sussistano

i presupposti richiesti, ovvero la loro graduale eliminazione, richiedono un intervento urgente che agevoli tale passaggio, eliminando eventuali difficoltà sul piano occupazionale e sul nuovo piano organizzativo del settore.

Si presente, pertanto, indilazionabile un provvedimento che differisca al 31 dicembre 1992 il trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno millecinquecento unità di lavoratori portuali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e nel contempo provveda - allo scopo di agevolare la prospettata trasformazione delle compagnie - alla copertura, anche se non totale, dei *deficit* gestionali delle compagnie stesse, individuati alla data del 31 dicembre 1991.

Gli interventi di cui all'articolo 1 devono incidere con immediatezza nel settore per consentire quella trasformazione della portualità nazionale, che è resa necessaria dai principi enunciati nella richiamata sentenza in linea con la normativa comunitaria.

Il completamento degli interventi avviati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 7, lettera a), del citato decreto-legge n. 6 del 1990, implicano una proroga della gestione commissariale almeno fino al 31 dicembre 1993, onde consentire l'espletamento delle relative incombenze affidate al commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali, particolarmente complesse per quanto concerne la copertura dei *deficit* gestionali delle compagnie e gruppi portuali, considerato il numero delle compagnie interessate e gli accertamenti connessi a tali operazioni.

Esigenze, quindi, di carattere sociale sono alla base dell'articolo 1; la norma, infatti,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mira ad assicurare almeno in parte il livello occupazionale dei lavoratori portuali.

Nella presente fase di riorganizzazione e trasformazione del lavoro portuale, l'articolo 1 si pone come essenziale e coerente con la linea portata avanti dal Governo con le ulteriori iniziative assunte nel settore, tra le quali il disegno di legge concernente la riforma dell'ordinamento portuale (atto Senato n. 578).

Da quanto esposto emerge chiaramente la necessità di reiterare le disposizioni in parola nella loro interezza per poter provvedere soprattutto alle richieste di rimborso da parte dell'INPS, dato che i provvedimenti attuativi per l'erogazione del trattamento massimo di integrazione salariale sono già stati posti in essere (decreto del Ministro della marina mercantile 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992, e decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992), con conseguente collocamento dei lavoratori interessati in cassa integrazione a partire dall'inizio del corrente anno, nonchè agevolare il processo di ristrutturazione

del settore, salvaguardando almeno in parte il livello occupazionale della categoria.

Gli oneri scaturenti dall'applicazione da tale articolo, ammontanti complessivamente a lire 183 miliardi, sono posti a carico degli stanziamenti previsti a favore della portualità dalla legge finanziaria per il 1992 a partire dal 1993, per un ammontare di 30 miliardi di lire per dieci anni.

Con l'articolo 2 viene prorogato sino al 31 dicembre 1992 il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, originariamente fissato al 30 giugno 1991 dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e successivamente prorogato al 30 giugno 1992 dall'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22, a favore di mille lavoratori assunti dalla GEPI in Sicilia dal dicembre 1991.

Si ritiene necessaria la reiterazione della norma con decreto-legge per evitare l'interruzione del trattamento di integrazione salariale che, altrimenti sarebbe dovuto cessare al 30 giugno 1992.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - *Interventi urgenti in materia di lavoro portuale*

Gli oneri derivanti dall'articolo 1, ed ammontanti complessivamente a lire 183 miliardi, sono ragionevolmente così suddivisi per i singoli interventi:

- collocamento in cassa integrazione guadagni di 1.500 unità per l'anno 1992	L.	30 miliardi
- copertura dei <i>deficit</i> delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali registrati alla data del 31 dicembre 1991 (pre-consuntivo 1991)	»	73 miliardi
- copertura dei fabbisogni finanziari connessi agli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 7, lettera <i>a</i>) del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58	»	80 miliardi
Totale ...		L. 183 miliardi

Articolo 2. - *Proroga dei termini del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) del personale assunto dalla GEPI in Sicilia*

La norma dispone un ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, già differito dall'articolo 3, comma 1, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 22, al fine di consentire, nei limiti di mille unità, per un ulteriore periodo di sei mesi il trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti eccedentari da aziende in crisi dell'area siciliana, assunti dalla GEPI dal mese di dicembre 1991.

In proposito, va precisato che, in relazione ai tempi necessari per l'approvazione del decreto e la prescritta deliberazione del CIPI, l'organico programma previsto dalla richiamata legge n. 169 del 1991 ha subito temporalmente uno slittamento.

La norma in questione, pertanto, fermo restando, ai sensi della richiamata legge n. 169, l'originario finanziamento alla GEPI pari a lire 25 miliardi per tale finalità, consente il completamento di tale programma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il relativo onere, infatti, resta a carico dei predetti fondi già trasferiti alla GEPI; fondi nei quali residuano sufficienti disponibilità, come emerge dalle seguenti quantificazioni:

1. *Costo già sostenuto:*

personale assunto nel mese di dicembre 1991 .. n.	862
personale assunto periodo gennaio-giugno 1992 »	905
massimale trattamento CIGS 1991	L. 1.191.783
massimale trattamento CIGS 1992	» 1.248.000
contributi figurativi in misura percentuale del trattamento CIGS	40 per cento
misura media assegno al nucleo familiare	» 70.000
quota di trattamento di fine rapporto calcolata sulla retribuzione di un lavoratore al IV livello del contratto metalmeccanici	» 134.750

Calcolo:

n. 862 × 1 mese (dicembre 1991)	
× L. 1.895.733 =	» 1.634.121.846
n. 905 × 6 mesi (gennaio-giugno 1992)	
× L. 1.951.950 =	» 10.599.088.500
Costo totale:	» 12.233.210.346

2. *Disponibilità residue:*

L. 25.000.000.000 (disponibilità iniziali)	
- L. 12.233.210.346 (costo già sostenuto) =	» 12.766.789.654

3. *Costo differimento termine x n. 1.000 unità (Limite massimo stabilito dalla legge n. 169 del 1992):*

n. 1.000 × 6 mesi × L. 1.951.950 =	» 11.711.700.000
--	------------------

Le disponibilità residue di cui al punto 2, pari a lire 12.766.789.654, sono quindi sufficienti a fronteggiare il maggior costo di lire 12.233.210.346 derivante dall'applicazione della norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

*Decreto legge 7 settembre 1992, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 211 dell'8 settembre 1992*

**Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni
legislative in materia di lavoro**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 agosto e del 4 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di lavoro portuale)

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

Art. 2.

(Intervento straordinario GEPI in Sicilia)

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1992

SCALFARO

AMATO-BARUCCI-REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI